



COMUNE di CASAPROTA
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA ORIGINALE/COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 29.07.2014

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TASI

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze su convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale:

nome e cognome	Presente	assente
MARCELLO RATINI	X	
GIANCARLO BARLETTA	X	
EMANUELE MICARELLI	X	
FILIPPO FATUCCI	X	
ALESSANDRA CURSI	X	
COSIMO MASTROROCCO	X	
ALEANDRO RAGAGLINI		X

VISTO, per quanto riguarda la regolarità:

- **Contabile** il ragioniere, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
- **Tecnica** l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Esprime parere **FAVOREVOLE**
RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
(Rag. D'Attilia Marcello)

esprime parere **FAVOREVOLE**
RESPONSABILE DEL SERV. AMM.VO
()

Assiste e redige il verbale la **Dr. Maria Gabriella Ciolli – Segretario Comunale.**

Il presidente RATINI MARCELLO - visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TASI
Il Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione.

Per tutto quanto sopra emerso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

ATTESO che la norma richiamata specifica gli oggetti esclusi dall'applicazione della nuova tassa;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, ed aree scoperte;

RILEVATO che viene specificato che il soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura dell'aliquota da approvare è vincolata dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili; in particolare la somma delle aliquote TASI ed IMU non deve superare la misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 al 31 dicembre 2013;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RILEVATO che il tributo di cui trattasi è a carico dell'occupante quando l'unità immobiliare è detenuta dal un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

ATTESO che nell'ipotesi suddetta, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che il Comune può modificare con proprio regolamento;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Casaprota;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Casaprota;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TASI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- 3) di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0, espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla proposta deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Addì **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla proposta deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto attiene la regolarità contabile.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCELLO RATINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno _____ per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Dalla residenza municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente certificazione è stata affissa all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 III comma, D.Lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 IV comma, D. Lgs 267/2000)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella